

COMUNE DI QUILIANO

PROVINCIA DI SAVONA

Località Massapè, 21 – 17047 Quiliano

*Servizi Socio Assistenziali – Pubblica Istruzione – Cultura
Sport – Edilizia Sociale*

SOLIDARIETA' ALIMENTARE DL 23/11/2020 N 154 CRITERI E INDIRIZZI OPERATIVI

Il presente atto di indirizzo regola i criteri e le modalità per la concessione degli interventi di Solidarietà Alimentare con nuovo finanziamento ispirato all'azione realizzata in base all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata durante il lockdown totale, al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dallo scoppio dell'epidemia COVID-19.

Le disposizioni del presente articolato costituiscono anche quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 1 – Definizioni e strumenti

1. Si intendono:

- a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa.
- b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, anche se sono già stati assegnatari di buoni spesa;
- c) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Quiliano, pubblicati sul sito internet comunale e comunque comunicati ai cittadini in sede di accoglimento dell'istanza.
- d) a titolo sperimentale, ai fini di una più efficace riservatezza dell'intervento e corresponsabilità del beneficiario, laddove si ravvisi la disponibilità da parte di un membro maggiorenne del nucleo convivente di carta ricaricabile per il pagamento elettronico, si valuterà la possibilità di ricarica dell'importo spettante, ingaggiando il destinatario ad utilizzo esclusivo della cifra presso gli esercizi commerciali del territorio quilianese con analoghe limitazioni, impegnandosi a rendicontare la regolarità della spesa con la presentazione entro termini predefiniti dei relativi scontrini fiscali

Art. 2 – Importo dell'intervento

L'intervento di solidarietà alimentare determinato in base alle dimensioni del nucleo familiare fino all'esaurimento delle risorse disponibili, è:

| COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE | IMPORTO |
|--|----------------|
| NUCLEI fino a 2 persone | € 160,00 |
| NUCLEI da 3 a 4 persone | € 280,00 |
| Nuclei con 5 persone o più | € 400,00 |

Art 3 – Accesso al bando unico

Il bando unico di concessione dell'intervento rimane aperto in giornate ed orari predefiniti sino ad esaurimento delle risorse o a provvedimento che ne motivi la conclusione

I cittadini in possesso dei requisiti possono presentare richiesta non prima di 90 gg dalla precedente istanza accolta

La graduatoria delle istanze presentate preferibilmente entro il 20 del mese verrà valutata e resa operativa entro la prima settimana del mese successivo, ad eccezione di particolari periodi dell'anno tra cui il passaggio degli anni 2020/2021

Per le istanze per le quali il servizio sociale professionale ravvisi elementi di reale documentata urgenza, il beneficio potrà essere concesso in anticipo rispetto alla graduatoria mensile con l'autorizzazione del Responsabile del Servizio

Art. 4 – Modalità di utilizzo dell'intervento SOLIDARIETA' ALIMENTARE

Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, tutti ricadenti nel territorio comunale di Quiliano (SV), sono pubblicati sul sito internet comunale, anche con la specificazione eventuale della possibilità di consegnare la spesa a domicilio.

In ogni caso non saranno ammesse spese connesse alla vendita di ALCOLICI, ARTICOLI DI TABACCHERIA, RISTORAZIONE E CAFFETTERIA e non di prima necessità

Art. 5 – Modalità di concessione dell'intervento di Solidarietà Alimentare ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati dal Servizio Sociale Professionale sulla base delle istanze pervenute, alla luce dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, di quelli professionali e delle competenze tecnico-valutative dando priorità ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, a quelli con elementi di fragilità e non già assegnatari di sostegno pubblico.

2. Più in particolare ai fini dell'ammissione all'intervento, si terrà conto:

- a) delle autocertificazioni dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità e che dichiarino le motivazioni del permanere della emergenza socio-economica
- b) della mancata precedente fruizione del beneficio, anche allo scopo di disincentivare uno stile di intervento assistenzialistico
- c) di altri elementi integrativi di fragilità, individuati con asterisco nella seguente tabella e per i quali è richiesta la documentazione

| | CRITERI | PUNTEGGI DA ASSEGNARE |
|------|---|---|
| a) | Istanza presentata per la prima volta | In assoluto + 25 punti Nell'attuale bando unico 2020/2021 +10 punti |
| b) | Presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare | + 3 punti per ogni ultra 65enne presente |
| c) | Presenza di minori nel nucleo familiare | + 4 punti per ogni minore |
| d) | Portatori di handicap o soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare (attestati da apposita certificazione medico legale L104/92 - invalidità civile > o = al 50%) | + 5 punti per ogni soggetto presente nel nucleo familiare |
| e) | Nuclei familiari che nell'arco dell'anno 2020/2021 abbiano subito un abbattimento rilevante del reddito connesso ad esiti di pandemia (a - periodi di disoccupazione, b - chiusura di attività o riduzione drastica del fatturato, c - cassaintegrazione) | Se attuali a – b 25 punti c 10 punti pregressi a – b 12 punti c 5 punti |
| f) | Soggetti che siano assegnatari di sostegno pubblico (pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc) superiore a € 500,00 mensili | -10 punti |
| g) | Incidenza delle spese abitative (affitto, mutuo) | 1 punto ogni 100 € mensili arrotondato per eccesso |
| h) * | Possessori di una liquidità in conto corrente inferiore a € 1000 + 500 € per ogni membro oltre il primo | + 5 Punti |
| l) * | Certificazione ISEE in corso di validità inferiore agli 8500 € | 10 punti |

3. Sono esclusi dall'intervento i seguenti soggetti:

- titolari di liquidità pari o superiore a 3000 €+500 per ogni componente oltre il primo
- titolari di proprietà immobiliari ad eccezione della casa di abitazione
- i nuclei familiari che al netto delle dichiarazioni reddituali rese, superano la soglia di povertà assoluta calcolata in base a indici ISTAT
(<https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>)

L'elenco periodico dei beneficiari è approvato con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Art. 5 - Verifica dell'autenticità delle informazioni fornite

1. L'Amministrazione verifica, anche attraverso l'ausilio degli organi preposti la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 6 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Amministrazione provvede a rinnovare o acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla collaborazione al progetto di Solidarietà Alimentare, ad approvare l'impegno di spesa complessivo e le necessarie periodiche liquidazioni e controlli con determinazione del Responsabile del Servizio.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute.

Art. 7 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Responsabile del Servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.